

## Le maggiori criticità

Le difficoltà nella difesa dalle indagini finanziarie

	LA QUESTIONE	LE DIFFICOLTÀ PER LA DIFESA
<b>01</b> <b>LE SINGOLE VOCI DA PROVARE</b> 	<p>L'articolo 32 del Dpr 600/1973, che disciplina le indagini finanziarie, prevede che il contribuente deve dimostrare per i versamenti già stati tassati e per i prelievi deve indicare il beneficiario. In assenza di giustificazioni c'è una presunzione legale in base alla quale tutti i movimenti (dare e avere) sono ricavi da sottoporre a tassazione</p>	<p>La Cassazione è abbastanza univoca nell'interpretare la norma in senso restrittivo. È richiesta una giustificazione per singole voci e non per masse: va dimostrato ogni versamento e prelievo. Soprattutto nelle indagini su conti personali, le prove possono comportare costi a volte anche elevati per il contribuente</p>
<b>02</b> <b>NON BASTANO I BENEFICIARI DEI PRELIEVI</b> 	<p>Le disposizioni richiedono che venga indicato il beneficiario dei prelievi affinché non scatti la presunzione legale, che porterebbe a considerarli ricavi al pari dei versamenti. Ciò significa che sarebbe sufficiente fornire il nome del soggetto che ha ricevuto il titolo emesso o il denaro prelevato</p>	<p>Gli uffici chiedono giustificazione di tutti i prelievi. Può non essere ritenuto sufficiente il nome del beneficiario e viene richiesta la prova dell'utilizzo del denaro e quindi il motivo per cui è stato consegnato a un soggetto. Per i conti privati è impossibile produrre documenti (scritture private o altri simili) oltre la copia dell'assegno</p>
<b>03</b> <b>L'ESTENSIONE A TERZI</b> 	<p>Le indagini bancarie vanno effettuate sui conti correnti intestati al contribuente da sottoporre a controllo. Tuttavia, come precisato nella circolare 32/E/2006, spetta all'ufficio riscontrare e motivare casi di interposizione fittizia, ossia quando i conti risultano intestati a terzi ma i movimenti sono attribuibili al soggetto controllato</p>	<p>Spesso gli uffici controllano i conti correnti privati dei soci per poi imputare le risultanze come maggiori ricavi alla società senza precisare l'eventuale interposizione. Diverse pronunce di legittimità hanno precisato che lo stato di socio è una presunzione semplice atta a sostenere che il conto è in realtà gestito dalla società</p>
<b>04</b> <b>IL FORFAIT SUI COSTI</b> 	<p>In caso di ricostruzione del reddito d'impresa, la circolare 32/E/2006 ha indicato agli uffici di tener conto un'incidenza percentuale di costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati al contribuente. In pratica, si presuppone che per conseguire un ricavo c'è l'imprescindibile esistenza di un costo</p>	<p>A volte gli uffici non applicano un abbattimento a titolo forfettario per presumibili costi sostenuti. Tale comportamento è giustificato dal fatto che il contribuente non fornisce alcuna prova dell'esistenza dei costi. Pertanto la pretesa dell'ufficio è fondata sulla somma di versamenti e prelievi</p>
<b>05</b> <b>I PRELIEVI DEGLI STUDI</b> 	<p>La norma prevede che i prelievi per i quali non è indicato il beneficiario devono essere considerati ricavi. La ratio è fondata sulla presunzione che possono essere stati utilizzati per sostenere costi in nero e che a questi corrisponda un ricavo - almeno in misura uguale - a sua volta non dichiarato</p>	<p>Per il professionista valgono gli stessi criteri delle imprese: in pratica, i prelievi sono considerati ricavi poiché potrebbero essere stati utilizzati per acquisti senza fattura. In realtà, però, il professionista sostiene dei costi che non sono così direttamente collegati al compenso percepito</p>

■ L'Anagrafe corrente da questi ricicchi. Se, in l'amministrazione dei soli dati id dei rapporti banci scun contribuente d'ora in avanti avzione una miriade informazioni. A quelle relative al

Entro fine maggio gli operatori finanziari non comunicare l'istruttoria i saldi di conti correnti conti deposito, obbligazioni, l'importo degli vendite effettuate delle movimentazioni porti fiduciari, delle conferimenti, delle gestioni mio, del numero accessi effettuati te di sicurezza, delle carte di credito prese quelle ricale operazioni est

In base a quanto fino a questo momento in arrivo non si sostituire lo strumento indagini bancarie ranno utilizzati nare i soggetti in prima battuta sti elementi, delle incongruenze ai redditi dichiarati

Saranno create selettive di controllo maggior rischio sui quali, successi eseguiranno i fini della valutazione capacità contribuendo, se oppor alle indagini finanziarie e proprie. non saranno mente a disposizione uffici, ma serve come primo filtro

Il provvedimento Entrate dello scorso anno non ha stabilito criteri per scegliere i contribuenti da inserire

relative a servizi accessori e ai mezzi di pagamento.

me non soggette a tassazione. Sarebbe opportuno produrre di-